



I redditi patrimoniali dei residenti in Francia che lavorano in un altro Stato membro non possono essere soggetti ai contributi sociali francesi

In due sentenze del 2000¹, la Corte di giustizia ha esaminato se due contributi sociali francesi (il contributo sociale generalizzato – «CSG» – e il contributo per il rimborso del debito sociale – «CRDS») potessero essere prelevati sui redditi da lavoro e sostitutivi² di lavoratori che, ancorché residenti in Francia, erano sottoposti alla legislazione di previdenza sociale di un altro Stato membro (generalmente perché essi esercitavano un'attività professionale in quest'ultimo Stato). La Corte ha dichiarato che i due contributi presentavano un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con la previdenza sociale, per il fatto di avere per oggetto specifico e diretto il finanziamento della previdenza sociale francese o il ripianamento di perdite del regime previdenziale generale francese. Da ciò è giunta alla conclusione che, in relazione ai lavoratori interessati, il prelievo di tali contributi era incompatibile sia con il divieto del cumulo della legislazione in materia di previdenza sociale (regolamento n. 1408/71)³ sia con la libera circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento.

Nella presente causa, il Conseil d'État chiede alla Corte se tale ragionamento si applichi anche ai contributi percepiti non già sui redditi da lavoro e sostitutivi, ma sui redditi patrimoniali.

La controversia trae origine dal fatto che il sig. Gérard de Ruyter, cittadino olandese che lavora nei Paesi Bassi ma residente in Francia, si oppone a che il CSG, il CRDS e taluni altri contributi sociali siano prelevati sui suoi redditi patrimoniali (rendite vitalizie stipulate nei Paesi Bassi).

Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che il **divieto di cumulo** previsto dal regolamento non è subordinato all'esercizio di un'attività professionale e **si applica quindi indipendentemente dall'origine dei redditi** percepiti dalla persona interessata.

Dato che il sig. de Ruyter, in quanto lavoratore migrante, è sottoposto alla previdenza sociale nello Stato membro di impiego (Paesi Bassi), i suoi redditi, sia che provengano da un rapporto di lavoro sia dal suo patrimonio, non possono essere assoggettati nello Stato membro di residenza (Francia) a prelievi che presentano un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con i settori della previdenza sociale. In caso contrario, il sig. de Ruyter sarebbe oggetto di una disparità di trattamento nei confronti delle altre persone residenti in Francia, dato che queste ultime sono tenute unicamente a contribuire al regime previdenziale francese.

¹ Sentenze della Corte del 15 febbraio 2000, Commissione/Francia (cause [C-34/98](#) e [C-169/98](#), v. comunicato stampa, in francese, n. [9/00](#)).

² I «redditi da lavoro e sostitutivi» comprendono i salari, le pensioni e i sussidi di disoccupazione.

³ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1) e ulteriormente modificata dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 392, pag. 1).

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582